

# Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 17/12/2024, n. 785

CGT1 Venezia  
Sentenza  
17 dicembre 2024

## Sul provvedimento

Citazione : Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 17/12/2024, n. 785

Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia

Numero : 785

Data del deposito : 17 dicembre 2024

## Testo completo

Sentenza n. 785/2024

Depositato il 17/12/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

SANTORO ROBERTO, Presidente

BORGHI RAFFAELE, Relatore

GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice

in data 26/09/2024 ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

- sul ricorso n. 91/2024 depositato il 06/02/2024

#### proposto da

IC S.r.l. - P.IVA\_1

Difeso da

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

ed elettivamente domiciliato presso Email\_1

#### contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia

elettivamente domiciliato presso Email\_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303BT01775/2023 IRES-ALTRO 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2024 depositato il 02/10/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso.

Resistente/Appellato: insiste per il rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società IC Srl ricorre nei confronti dell'Agenzia delle

Entrate ( AE) per l'annullamento dell'avviso di accertamento ed irrogazione sanzioni notificato in data 22/11/2023 relativo all'anno di imposta 2014.

La IC Srl - che è una società fiduciaria - era socia qualificata della società Società\_1 ( Società\_1) nei cui confronti è stato emesso, a conclusione di una verifica fiscale, un p.v.c. datato 29/07/2015 da parte della Guardia di Finanza contenente rilievi per IRES, IRAP, IVA per gli anni dal 2010 al 2014, nonché un procedimento penale nei confronti della società e dei responsabili della stessa.

Sulla base degli accertamenti nei confronti della Società\_1 , l'Ufficio ha contestato ai soci - nel presente caso la IC - gli utili non dichiarati, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili in una società a ristretta base sociale ( la Società\_1 aveva come proprietari: Società\_2 SPA col 50%, IC SRL con il 45% e Nominativo\_1 col 5%).

Nel ricorso la società eccepisce:

la ricorrente è una società fiduciaria che svolge la propria attività secondo le disposizioni della legge n.

1966/39, pertanto il reddito accertato non è imputabile alla società ricorrente come confermato dalla stessa

Agenzia delle Entrate in numerosi documenti di prassi;

la decadenza dell'Ufficio dal termine per l'esercizio del potere di

accertamento ed irrogazione delle sanzioni, non potendo estendersi il raddoppio dei termini alla ricorrente, soggetto che è distinto dall'oggetto dell'indagine penale ( la Società\_1). la carenza di motivazione, e violazione dello Statuto del contribuente, articolo 7; la ristretta base azionaria non è stato oggetto di specifica motivazione e prova, e comunque non ricorrono le condizioni per l'applicazione di tale principio;

il maggior reddito imputato in capo alla ricorrente deve essere calcolato a partire dal maggior reddito accertato in via definitiva alla Società\_1, ed al netto delle imposte a carico di quest'ultima; la mancata allegazione della delega da parte del capo dell'Ufficio al funzionario che ha sottoscritto l'atto; sulle sanzioni: la violazione dell'articolo 17 D. Lgs. 472/97 sul cumulo giuridico.

In conclusione la società richiede l'accoglimento del ricorso, con conseguente integrale o parziale nullità dell'avviso di accertamento impugnato, con condanna di contro-

parte alle spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate controdeduce a tutti i motivi di ricorso dedotti ritenendoli infondati ed, in conclusione, richiede la conferma dell'avviso di accertamento impugnato.

La società presenta una memoria illustrativa nella quale richiama le diverse sentenze di altre Corti di giustizia relative ai contenziosi instaurati contro gli avvisi di accertamento elevati nei confronti della Società\_1 a seguito del p.v.c. del 29/07/2015: Anno 2010, conclusasi in primo grado con una sentenza nei confronti di

IC favorevole alla società n. 392/21 ( decisione confermata in appello dalla CGT 2 grado ET

, Sez. 7 , n. 798/23 depositata il 21/08/23) ; anni 2011 e 2012 nel contenzioso nei confronti della sola

BAGGIO: i ricorsi sono pendenti innanzi a questa Corte e sono stati sospesi in attesa del giudizio di appello;

anno 2013 nei confronti della IC SRL): in primo grado si è concluso con un giudizio favorevole alla società con la sentenza n. 320/24 depositata il 29/04/24 .

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto merita accoglimento. La Corte preliminarmente esamina il motivo dedotto dalla ricorrente relativo alla decadenza dell'Agenzia delle Entrate per l'impossibilità dell'estensione alla società ricorrente del raddoppio dei termini per l'accertamento, previsto dall'art. 43 DPR 600/73, in seguito alla notizia di reato a carico del legale rappresentante della società Società\_1 SPA, sig. Nominativo\_2, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n.74/2000.

Dalla lettura della notizia di reato della Guardia di Finanza, nucleo di polizia tributaria di Venezia prodotta in atti, si evince chiaramente che non vi è alcun riferimento alla società IC che, del resto , in quanto società fiduciaria - e quindi un intermediario fiscalmente trasparente - non poteva avere alcun diretto beneficio dalla frode contestata, in quanto le eventuali somme derivanti dal reato spetterebbero semmai unicamente ai fiduciari, effettivi proprietari della società Società\_1 SPA.

Nè l'Ufficio ha prodotto, nel presente contenzioso, elementi che provino, anche in via presuntiva, l'eventuale coinvolgimento della IC e dei suoi rappresentanti nella commissione del reato contestato da parte della Società\_1, né tantomeno la sua consapevolezza e la volontà di aiutare il rappresentante legale della Società\_1 a porre in essere il

comportamento penalmente rilevante.

Va quindi condiviso il giudizio espresso dalle altre Corti di Giustizia nei contenziosi relativi alle altre annualità

- del tutto identici e derivanti dal medesimo p.v.c. del 29/07/2015 - sia in primo grado , che con la sentenza di appello n. 798/2023, pur se non definitiva a seguito del ricorso per Cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Anche il motivo, eccepito in ricorso, relativo alla specifica natura della ricorrente - in quanto società fiduciaria e di revisione, autorizzata dal Ministero dell'Industria e del Lavoro ex legge n. 1966/1939 e successive integrazioni - e le dirette conseguenze sulla applicazione della presunzione legale relativa alla distribuzione di utili in nero in una società a ristretta base sociale, risulta meritevole di accoglimento.

La presunzione sulla distribuzione degli utili extracontabili ai soci, nel caso di una società a ristretta base sociale, è fondata sulla circostanza che il numero ristretto degli stessi, e quindi la conoscenza presumibile dell'effettiva gestione societaria, incentivi dei rapporti di " complicità " che permettano facilmente il passaggio di denaro dalle casse della società a quelle dei soci;

questi presupposti non possono tuttavia sussistere per una società fiduciaria, che per la sua natura non trae alcun beneficio dalla distribuzione di utili da parte della società partecipata, in quanto essa è totalmente estranea alla sua gestione, essendo intestataria solo formalmente della partecipazione;

infatti i redditi della partecipata, comunicati alla fiduciaria, devono poi essere imputati ai fiduciari, così come confermato dalle disposizioni normative e da circolari della stessa

Agenzia delle Entrate.

In conclusione , ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi, la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato;

la particolarità e la novità della controversia giustifica la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

## P.Q.M.

- 1) accoglie il ricorso proposto dalla società IC SRL e, per l'effetto annulla l'avviso di accertamento e provvedimento di irrogazione di sanzioni impugnato;
- 2) Compensa le spese del giudizio.